

Decisione n. 24 del 27 ottobre 2020

OGGETTO: On. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 – (OMISSIS).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 29.09.2020 ed acquisita in pari data al protocollo n. 1166, con la quale l'On. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dalla (OMISSIS) con nota prot. 80668 del 14.09.2020 (trasmessa all'Istante con pec del 15.09.2020) alla seguente documentazione:

- 1) tutti gli atti e documenti relativi a proposte ad iniziativa privata per la realizzazione del nuovo Ospedale di (OMISSIS) (c.d. project financing) pervenute alla AUSL di (OMISSIS) a partire dal 1° gennaio 2020, con l'indicazione dei relativi Responsabili del procedimento;
- 2) il "Dettagliato studio sulla localizzazione del nuovo ospedale" citato dalla scheda allegata alla Deliberazione AUSL di (OMISSIS) n. 1722 del 30 novembre 2017, da espletare entro il 31/06/2018;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che la richiesta di riesame è stata regolarmente notificata alla AUSL di (OMISSIS);

VISTA la citata nota prot. 80668 del 14.09.2020, con la quale la AUSL di (OMISSIS) ha negato l'accesso sostanzialmente per le seguenti motivazioni:

1. con riferimento alla documentazione di cui al punto 1:

- 1.1. l'Istante non è titolare, quale Parlamentare, del diritto di accesso ai documenti amministrativi a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse, in linea con le decisioni della Commissione per l'accesso del 19.12.2018, del 15.03.2016 e con il parere della stessa Commissione del 19.05.2016;
 - 1.2. la richiesta di accesso presentata non fa capo ad alcuna effettiva posizione sostanziale, risolvendosi in un controllo generalizzato di natura meramente esplorativa o emulativa sull'agire amministrativo;
 - 1.3. la stessa natura privatistica degli atti costituenti la proposta (project financing) di cui si chiede l'accesso non può essere ricondotta alla categoria dei "documenti amministrativi" accessibili ai sensi della L. 241/1990;
 - 1.4. sussiste la necessità di tutelare le esigenze di riservatezza commerciale ed industriale delle proposte presentate dagli operatori economici, tenuto anche conto del motivato dissenso all'ostensione del privato proponente;
2. con riferimento alla documentazione di cui al punto 2, si tratta di "ipotesi di proposte di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, lo studio sulla localizzazione è rimesso - allo stato attuale - al proponente sulla base degli indirizzi forniti in merito all'individuazione delle aree dal Comune della città di (OMISSIS)";

VALUTATE le deduzioni dell'Istante in ordine alla sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale;

RILEVATO che le argomentazioni addotte sono corredate da pareri e riferimenti giurisprudenziali sia con riferimento alla legittimazione attiva del Parlamentare (TAR L'Aquila n. 225/2020), sia sui limiti di accessibilità agli atti del project financing (Parere Commissione per l'Accesso prot. 19535 del 14.10.2019 indirizzato alla (OMISSIS)), sia sulla tutela dei segreti industriali (TAR Campania n. 270/2020);

OSSERVATO CHE:

1. deve ritenersi esistente il diritto del Parlamentare all'accesso, in linea con i principi giurisprudenziali di cui alla Sentenza del TAR L'Aquila n. 225/2020 (citata dall'Istante), nella quale si dichiara che "deve affermarsi la legittimazione attiva di un parlamentare a esercitare il diritto all'accesso ad atti e documenti relativi a servizi pubblici". Nel caso di specie si ritiene sussistente la medesima ratio individuata dal Collegio in tale sede, ritenendosi preferibile tale linea interpretativa rispetto al più datato e contrario orientamento espresso dalla Commissione per l'Accesso. E ciò al fine di non frustrare le finalità sottese allo strumento dell'accesso e le prerogative dei

Parlamentari che hanno piena legittimazione attiva ad accedere agli atti di una P.A. per l'esercizio delle loro funzioni di rappresentanti della generalità dei cittadini;

2. l'esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale in capo al Richiedente, nei termini accennati, risolve ed assorbe ogni possibile perplessità circa le presunte finalità esplorative dell'istanza;
3. i documenti richiesti appaiono intrinsecamente collegati alla procedura alla quale sono funzionalmente connessi e dunque appaiono a giudizio di questo Difensore suscettibili di ostensione, dovendo solo valutarsi al riguardo una possibile preclusione derivante da eventuali esigenze di riservatezza commerciale ed industriale. Ne deriva che, nel necessario contemperamento tra i vari diritti in gioco, gli impedimenti all'ostensione di documenti per ragioni di segretezza e/o riservatezza devono essere specificamente individuati e motivati dall'Ente, anche in riferimento alla documentazione concernente lo studio sulla localizzazione del nuovo ospedale, ove esistente ed in possesso della AUSL;
4. va dunque consentita l'ostensione di quanto richiesto con la sola esclusione degli atti e documenti la cui conoscenza apporti un dimostrato (o almeno ragionevolmente ipotizzabile) e concreto *vulnus a segreti commerciali o industriali*;

ACCERTATO, in conclusione, che sussiste in capo all'Istante un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato alla documentazione della quale si richiede l'accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentata dall'On. **(OMISSIS)**, volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **accolta** nei termini riportati in motivazione;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e alla **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.